

Nr. [REDACTED] R.G. notizie di reato
Nr. [REDACTED] R.G. GIP (stralcio dal n.583/17 GIP)

Nr. 86 sent.
del 06.04.2017
V° PG _____
Irrevocabile
il _____
Scheda _____
Mod 3/SG. _____



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Piera Tassoni, all'udienza del 6 aprile 2017 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale nei confronti di:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED] -assente rappresentato dal procuratore speciale-

Difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Ferrara

Parte offesa:

- AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Ferrara;
- AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Ferrara presso
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA.

IMPUTATO

[REDACTED]
a. del reato p. e p. dall' art. 8 D. Lgs. 74/2000, perché quale amministratore unico dal 18.02.2010 al 27.08.2010 ed amministratore di fatto dal 28.08.2010 in avanti della [REDACTED], al fine di consentire a terzi l' evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva le seguenti fatture relative ad operazioni inesistenti:

- fatt. nr. 1 datata 19.01.2010, di imponibile € 77.080,00 ed Iva €15.416,00, per un totale di € 92.496,00 (fattura soggettivamente inesistente).
- fatt. nr. 3 datata 15.04.2010, di imponibile € 240.666,67 ed iva

€ 48.133,33 per un totale di € 288.800,00 (fattura oggettivamente inesistente).
In Ferrara, in data successiva al 15.09.2010.

[REDACTED] con **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**
[REDACTED] (sep. giud.)

b. del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 D. Lgs. 74/2000, perché in concorso tra loro quali componenti del cda della **[REDACTED]** (presidente), **[REDACTED]** (consigliere), **[REDACTED]** (consigliere), **[REDACTED]** (consigliere), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nella dichiarazione dei redditi 2011 per l'anno d'imposta 2010, elementi passivi fittizi, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti emesse da **[REDACTED]** srl:

- fatt. nr. 1 datata 19.01.2010, di imponibile € 77.080,00 ed Iva € 15.416,00, per un totale di € 92.496,00 (fattura soggettivamente inesistente);
- fatt. nr. 3 datata 15.04.2010, di imponibile € 240.666,67 ed Iva € 48.133,33 per un totale di € 288.800,00 (fattura oggettivamente inesistente).

In Ferrara, il 15.02.2011 (data presentazione dichiarazione Iva annuale)

[REDACTED]
c. del reato p. e p. dall' art. 8 D. Lgs 74/2000, perché quale amministratore unico della **[REDACTED]** srl, al fine di consentire a terzi l' evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva nei confronti della immobiliare **[REDACTED]** srl la fattura nr. 1 del 02.01.2014, di imponibile € 338.934,43 ed Iva € 85.565,57, per un totale di € 474.500,00, relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti.

In Ferrara, in data successiva al 02.01.2014.

d. **[REDACTED]** (sep. giud.)
Omissis

[REDACTED] con recidiva semplice.

Con l'intervento del Pubblico Ministero e del difensore, i quali hanno concluso come da verbale.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

L'imputato [redacted] mediante il difensore con procura speciale, ai sensi dell'art.444 c.p.p., ha chiesto per tutti i reati ascrittigli unificati in continuazione, l'applicazione della pena di anni uno mesi cinque e giorni ventotto di reclusione, richiesta subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (p. base per il delitto più grave di cui al capo C) anni uno mesi otto, aumentata per continuazione ad anni due mesi due, ridotta per il rito alla pena finale indicata); il Pubblico Ministero ha prestato il consenso.

La qualificazione giuridica del fatto è corretta: per il principio del *favor rei* non trova applicazione il D.lvo n. 158 del 24 settembre 2015, che ha aggravato il regime sanzionatorio per la fattispecie in contestazione ed introdotto gli artt. 12 bis e 13 bis per le considerazioni che seguono.

La consumazione dei reati si colloca al più tardi alla data del 2 gennaio 2014, data di emissione della fattura che si assume essere inesistente di cui al capo c). Gli altri due delitti contestati all'imputato sono contestati come commessi il reato sub A) alla data del 15 aprile 2010 e quello sub B) in data 15.2.2011.

Deve applicarsi quindi il regime sanzionatorio previgente alla modifica normativa perché più favorevole.

Non possono applicarsi inoltre le norme di cui agli artt. 12 bis e 13 bis, introdotte successivamente alla consumazione del reato con D.lvo n. 158 del 2015, trattandosi di norme processuali con effetti sostanziali, l'una avendo riguardo alla confisca e la seconda al trattamento sanzionatorio dell'imputato poiché esclude la possibilità di accedere ai benefici derivanti della sentenza di patteggiamento.

Pertanto può accedersi alla richiesta di pena concordata dalle parti e sopra determinata, congrua in relazione ai fatti.

Va disposta la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, ai sensi degli artt.175 c.p. e 689 co.2°n.5 c.p.p..

La pena può essere sospesa nei termini ed alle condizioni di legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 2 co. 4 c.p. - 444 ess. c.p.p. su richiesta delle parti, applica a [redacted] la pena di anni uno mesi cinque e giorni ventotto di reclusione, unificati in continuazione i reati ascrittigli e ridotta la pena per il rito.

Non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, ai sensi degli artt.175 c.p. e 689 co.2°n.5 c.p.p..

Pena sospesa nei termini ed alle condizioni di legge.

Ferrara, 6 aprile 2017

Il giudice
dott. Piera Tassoni

DEPOSITATO IN UDIENZA

il 06 APR. 2017

Il Funzionario

U. CANCELLIERE

Dr.ssa Paola Caserini